

**8.01.** (Nuova formulazione) Governo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. - (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131). - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione Europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge»;

b) all'articolo 18, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione»;

c) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previa consultazione della Commissione Europea»;

d) all'articolo 21, comma 1;

1) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»;

2) alla lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere» sono aggiunte le seguenti: «, trasportare per vendere».